

STRUTTURA	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> TRASPORTI
	<i>Area:</i>
Prot. n. _____ del _____	
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:	
Art. 1, co.10, 11 e 12 della l.r. 13.08.2011, n. 12 - "Fondo per la promozione e dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani ". Definizione per l'anno 2013 delle modalità di utilizzo delle risorse e dei criteri per la concessione dell'agevolazione.	

OGGETTO: Art. 1, co.10, 11 e 12 della l.r. 13.08.2011, n. 12 - “Fondo per la promozione e dell’uso del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a favore dei giovani ”. Definizione per l’anno 2013 delle modalità di utilizzo delle risorse e dei criteri per la concessione dell’agevolazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Infrastrutture e Lavori Pubblici, Politiche della Mobilità e Trasporti:

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la l.r. 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6, che disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. n.1 co.10, 11 e 12 della l.r. 13.08.2011, n.12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”;

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2011, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2012”

PREMESSO

- che con il comma 10, art.1 della l.r. 13.08.2011, n.12, la Regione Lazio, al fine di sostenere la mobilità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, ha istituito un “*fondo per la promozione dell’uso del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a favore dei giovani*”;
- che il comma 11 del medesimo articolo di legge prevede che sia la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di mobilità, sentita la Commissione consiliare competente in materia, a definire:
 - a) le modalità di utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul “*Fondo*” di cui sopra;
 - b) il limite del “*reddito ISEE*” e gli ulteriori criteri per l’accesso all’agevolazione, che tengano conto, tra l’altro, del merito scolastico, in riferimento all’intero corso di studi, della composizione del nucleo familiare e di condizioni di disagio sociale;
 - c) la misura dell’agevolazione tariffaria, determinata in relazione al territorio, al luogo di residenza e di lavoro o di studio, ovvero alla distanza del luogo di residenza dai maggiori centri di produzione di beni e servizi;
- che con il comma 12 del medesimo articolo di legge si assegnano le risorse relative a detto fondo a partire dal 2012, individuandole nello stanziamento previsto, per la medesima annualità, sul Cap. D41545, e che, a partire dal 2012, il fondo assume la denominazione “*Fondo per la promozione dell’uso del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a favore dei giovani*”;
- che per l’anno 2012 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 488 del 21 ottobre 2011, ha definito le modalità di utilizzo delle risorse ed i criteri per la concessione dell’agevolazione pervenendo ad una spesa complessiva a consuntivo di circa 12.000.000,00 di euro;

- che la L.R. del 23 dicembre 2011, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012”, al fine di garantire un’ottimizzazione ed una più efficace allocazione delle risorse, ha previsto di adottare il criterio della semplificazione gestionale, istituendo il nuovo capitolo di spesa D41900 nel quale sono confluiti i fondi destinati ad interventi di affine natura gestiti dalla Direzione regionale Trasporti, compresi quelli già stanziati sul Cap. D41545 relativi alle attività gestionali connesse al rilascio delle agevolazioni di che trattasi;

CONSIDERATO, quindi, che per dare attuazione a quanto sopra disposto con i commi 10, 11 e 12, art.1 della l.r. 13.08.2011, n.12, relativamente all’annualità 2013, occorre procedere all’assunzione di una apposita deliberazione della G.R., sentita la competente Commissione Consiliare: “*Commissione Consiliare Mobilità*”, al fine di definire, per lo stesso anno 2013, le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, i limiti di reddito ISEE, la misura delle agevolazioni da attuare e i criteri per poterne fruire;

RITENUTO, pertanto, di poter definire, per il medesimo anno 2013, le seguenti “modalità, limiti di reddito ISEE e criteri per l’utilizzo delle risorse” stanziare nel fondo, riservandole ai giovani residenti nel territorio della Regione Lazio di età inferiore ai 30 anni, e stabilendo:

- a) di concedere una agevolazione tariffaria, pari al 50% del costo dell’abbonamento annuale, ovvero altro titolo in abbonamento, qualora non sia previsto l’abbonamento annuale, riferito al trasporto pubblico locale, a tutti i giovani di età compresa tra i 10 e i 30 anni, con un reddito ISEE fino ad €20.000,00;
- b) di elevare detta misura al 55% per gli abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 3 “zone” ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di “3 tratte” tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
- c) di elevare detta misura al 60% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 4 “zone” ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di “4 tratte” tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
- d) di elevare detta misura al 65% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 5 “zone” ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di “5 tratte” tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
- e) di elevare detta misura al 70% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 6 o 7 “zone” ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di “6 o più tratte” tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;

- f) di elevare ogni misura di agevolazione, come sopra definita, di un ulteriore 20% nei confronti degli stessi giovani che si trovino in una particolare condizione di disagio sociale e/o particolare condizione familiare le cui fattispecie sono contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione, contenente anche le modalità applicative delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione;
- g) di elevare di una pari misura, del 20% , in alternativa a quanto al punto f), le agevolazioni di cui ai punti a), b) , c), d) ed e), nei confronti di tutti i giovani che nell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione abbiano frequentato l'intero pregresso corso di studi della scuola secondaria di secondo grado con una valutazione/crediti scolastici non inferiore al 80% delle valutazioni/crediti scolastici massimi conseguibili in detto pregresso corso di studi, ovvero nei confronti degli studenti che nell'anno precedente la richiesta di agevolazione abbiano superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100, ovvero nei confronti degli studenti universitari che siano in regola con il normale corso di laurea, con un "credito" non inferiore all'80% del credito conseguibile nell'anno accademico appena trascorso ed abbiano ottenuto una valutazione media non inferiore al 90% della votazione massima conseguibile, ovvero nei confronti di coloro che nell'anno precedente abbiano conseguito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 105/110; nel caso di studente lavoratore, detti limiti si riducono del 10%, come meglio specificato nell'allegato A della presente deliberazione circa le modalità applicative;

RITENUTO, altresì, di potersi istituire, per l'anno 2013, in utilizzo di un massimo del 20% del "fondo" di cui trattasi, una pari agevolazione del 50% del costo degli abbonamenti a favore di tutti i giovani con età non superiore ai 30 anni e con un reddito ISEE non superiore ad € 35.000,00 che, nell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione, abbiano frequentato l'intero pregresso corso di studi della scuola secondaria di secondo grado con una valutazione/crediti scolastici non inferiore all'80% delle valutazioni/crediti scolastici massimi conseguibili in detto pregresso corso di studi, ovvero nei confronti degli studenti, sempre di età inferiore ai 30 anni, che, nell'anno precedente la richiesta di agevolazione, abbiano superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100, ovvero nei confronti degli studenti universitari con età non superiore ai 30 anni, che siano in regola con il normale corso di laurea, con un "credito" non inferiore all'80% del credito conseguibile nell'anno accademico appena trascorso ed abbiano ottenuto una valutazione media non inferiore al 90% della votazione massima conseguibile, ovvero a coloro che, nell'anno precedente, abbiano conseguito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 105/110, riducendo del 10% detti limiti nel caso trattasi di studente lavoratore; secondo quanto meglio specificato nell'allegato A della presente deliberazione, circa le modalità applicative;

PREMESSO che, per meglio definire le modalità attuative di quanto alla presente deliberazione, i competenti Uffici della Direzione Regionale Trasporti hanno redatto un apposito documento attuativo, allegato e parte integrante della presente deliberazione: Allegato -A- ;

DATO ATTO che quanto alla presente deliberazione trova copertura finanziaria, per l'annualità 2013, nell'ambito del Cap. D41900 per un importo determinato sulla base della spesa sostenuta nell'anno 2012 pari ad €12.000.000,00;

RITENUTO di doversi destinare parte di dette risorse, nel limite massimo dell'8%, per ogni costo che la Regione dovrà sostenere per l'attuazione del servizio, ivi compreso la gestione del "sistema informatico" preposto all'attività di cui trattasi, e l'allestimento di un'appropriata campagna

pubblicitaria di comunicazione e divulgazione dell'agevolazione di cui trattasi, utilizzando ogni "media" o modalità idonea per raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari, dando comunque atto che i Comuni saranno tenuti ad assicurare tutti i servizi derivanti dall'applicazione della presente deliberazione e del relativo documento attuativo, (allegato -A-);

DATO ATTO che le agevolazioni sui titoli di viaggio di cui alla presente deliberazione saranno concesse fino a concorrenza dell'importo di € 12.000.000,00 previsto per l'anno 2013 nel bilancio regionale sul Cap. D41900, a meno di detto limite dell'8% destinato alla promozione dell'iniziativa di cui trattasi e di quant'altro sopra riportato, nelle stesse finalità del fondo;

VISTO il documento attuativo di cui all'allegato - A -, concernente le modalità attuative di quanto alla presente deliberazione;

RITENUTO che il presente provvedimento riveste carattere di indifferibilità e urgenza;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di definire, in attuazione di quanto previsto dal comma 11 della L.R. 13.08.2011 n.12, per l'anno 2013 le seguenti "modalità, limiti di reddito ISEE e i criteri per l'utilizzo delle risorse" previste nel fondo di cui al Cap. D41900 del Bilancio di previsione della Regione Lazio, riservandole ai giovani residenti nel territorio della Regione Lazio di età inferiore ai 30 anni, e stabilendo:
 - a) di concedere una agevolazione tariffaria, pari al 50% del costo dell'abbonamento annuale, ovvero altro titolo in abbonamento, qualora non sia previsto l'abbonamento annuale, riferito al trasporto pubblico locale, a tutti i giovani di età compresa tra i 10 e i 30 anni, con un reddito ISEE fino ad €20.000,00;
 - b) di elevare detta misura al 55% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 3 "zone" ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "3 tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
 - c) di elevare detta misura al 60% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 4 "zone" ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "4 tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
 - d) di elevare detta misura al 65% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 5 "zone" ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "5 tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;

- e) di elevare detta misura al 70% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 6 o 7 “zone”, ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di “6 o più tratte” tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
 - f) di elevare ogni misura di agevolazione come sopra definita di un ulteriore 20% nei confronti degli stessi giovani che si trovino in una particolare condizione di disagio sociale e/o particolare condizione familiare le cui fattispecie sono contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione, contenente anche le modalità applicative delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione;
 - g) di elevare di una pari misura, del 20% , in alternativa a quanto al punto f) , le agevolazioni di cui ai punti a), b) , c), d) ed e), nei confronti di tutti i giovani che, nell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione, hanno frequentato l'intero pregresso corso di studi della scuola secondaria di secondo grado con una valutazione/crediti scolastici non inferiore al 80% delle valutazioni/crediti scolastici massimi conseguibili in detto pregresso corso di studi, ovvero nei confronti degli studenti che, nell'anno precedente la richiesta di agevolazione, abbiano superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100, ovvero nei confronti degli studenti universitari che siano in regola con il normale corso di laurea, con un “credito” non inferiore all'80% del credito conseguibile nell'anno accademico appena trascorso ed abbiano ottenuto una valutazione media non inferiore al 90% della votazione massima conseguibile, ovvero nei confronti di coloro che nell'anno precedente abbiano conseguito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 105/110; riducendo del 10% detti limiti nel caso trattasi di studente lavoratore; secondo quanto meglio specificato nell'allegato A della presente deliberazione, circa le modalità applicative;
- 2) di istituire, in utilizzo del “fondo” di cui trattasi, per l'anno 2013, una pari agevolazione del 50% del costo degli abbonamenti a favore di tutti i giovani con età non superiore ai 30 anni e con un reddito ISEE non superiore ad € 35.000,00 che, nell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione, abbiano frequentato l'intero pregresso corso di studi, della scuola secondaria di secondo grado con una valutazione/crediti scolastici non inferiore all'80% delle valutazioni/crediti scolastici massimi conseguibili in detto pregresso corso di studi, ovvero nei confronti degli studenti sempre di età inferiore ai 30 anni che, nell'anno precedente la richiesta di agevolazione abbiano superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100, ovvero nei confronti degli studenti universitari con età non superiore a 30 anni che siano in regola con il normale corso di laurea, con un “credito” non inferiore all'80% del credito conseguibile nell'anno accademico appena trascorso ed abbiano ottenuto una valutazione media non inferiore al 90% della votazione massima conseguibile, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano conseguito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 105/110, riducendo del 10% detti limiti nel caso trattasi di studente lavoratore; secondo quanto meglio specificato nell'allegato A della presente deliberazione, circa le modalità applicative;
- 3) di dare atto che per l'anno 2013 sul Cap. D41900 per l'attuazione di quanto alla presente deliberazione sarà reso disponibile l'importo di €12.000.000,00 determinato sulla base della spesa sostenuta nell'anno 2012;

- 4) di limitare al 20% della disponibilità di cui sopra l'utilizzo del fondo per l'agevolazione di cui al punto 2) del presente dispositivo;
- 5) di destinare parte di dette risorse, nel limite massimo dell'8%, per ogni costo che la Regione dovrà sostenere per l'attuazione del servizio, ivi compreso la gestione del "*sistema informatico*" preposto all'attività di cui trattasi, e l'allestimento di un'appropriata campagna pubblicitaria di comunicazione e divulgazione dell'agevolazione di cui trattasi, utilizzando ogni "*media*" o modalità idonea per raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari, dando comunque atto che i Comuni saranno tenuti ad assicurare tutti i servizi derivanti dall'applicazione della presente deliberazione e del relativo documento attuativo, (allegato -A-);
- 6) di approvare il documento attuativo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo all'utilizzo delle risorse del "Fondo per la promozione e dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani", ai sensi del citato art. 1, c. 11 della L.R. 12/2011.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.